

COMMISSIONE VII

CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE

40.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 8 NOVEMBRE 1989

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MAURO SEPPIA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850)	5
Inversione dell'ordine del giorno:		Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	3	Portatadino Costante, <i>Relatore</i>	5
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Martinazzoli ed altri: Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3539-B)	3	Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714)	5
Seppia Mauro, <i>Presidente, Relatore</i>	3	Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	5, 6, 7, 8
Astori Gianfranco, <i>Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali</i>	4	Aniasi Aldo, <i>Relatore</i>	6, 7, 8
Votazione nominale:		Buonocore Vincenzo	7
Seppia Mauro, <i>Presidente</i>	4	Quercioli Elio	7
		Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	6, 8

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,30.

MARIA LUISA SANGIORGIO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, il deputato Procacci è sostituito dal deputato Ceruti.

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Propongo un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di discutere subito la proposta di legge n. 3539-B.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Discussione della proposta di legge Martinazzoli ed altri: Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3539-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Martinazzoli, Zangheri, Capria, Del Pennino, Rodotà, Caria, Mattioli, Battistuzzi, Russo Franco e Bassanini: « Conferma del con-

tributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra » », già approvata dalla VII Commissione permanente della Camera nella seduta del 2 agosto 1989 e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 settembre 1989.

Comunico che la V Commissione bilancio ha già espresso parere favorevole sul provvedimento.

In qualità di relatore, ricordo che l'altro ramo del Parlamento ha ritenuto opportuno deliberare la modifica dell'articolo 1 del testo da noi già approvato, che prevedeva la conferma per il quinquennio 1989-1993, nella misura di lire 500 milioni annui, del contributo dello Stato a favore dell'associazione « Italia Nostra », concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211. Il Senato ha invece limitato il periodo di concessione del contributo al triennio 1989-1991, mantenendo la stessa entità del finanziamento annuale.

Come è già emerso in precedenti occasioni, permane il problema di conferire una disciplina complessiva alla materia, senza continuare a rincorrere scadenze per cui alla giustizia di un'iniziativa non corrisponde l'adeguatezza dei tempi a disposizione.

Abbiamo già approvato un disegno di legge di sostegno alle iniziative di carattere culturale ed alle istituzioni di maggior rilievo, sotto questo profilo, nel nostro paese; però nell'ambito di tale normativa non rientra una serie di rilevanti iniziative e non riusciamo a comprendere se ciò derivi da un sottodimensionamento finanziario del disegno di legge (poiché le esigenze sono superiori al previsto), oppure dal fatto che la legge viene applicata nei confronti di iniziative che forse

non meritano riconoscimento, a discapito di quelle che probabilmente sarebbero più meritevoli di sostegno.

Del resto, ritengo opportuno procedere all'approvazione del provvedimento in esame per sostenere le attività di associazioni — ed « Italia Nostra » è sicuramente tra queste — che hanno svolto un ruolo culturale di rilievo nel nostro paese. Pur non disponendo di molto tempo per una riflessione più approfondita, raccomando alla Commissione l'approvazione della modifica introdotta dal Senato, per evitare ulteriori trasmissioni del testo tra i due rami del Parlamento, che rallenterebbero oltremodo l'iter della proposta di legge.

GIANFRANCO ASTORI, *Sottosegretario di Stato per i beni culturali e ambientali*. Il Governo non può che riconfermare il giudizio già espresso circa i limiti di una legislazione contraddittoria, di cui la proposta di legge in esame costituisce un ulteriore episodio. Non sono in discussione le benemerienze dell'associazione « Italia Nostra », già ricordate nella precedente lettura; si tratta della salvaguardia di un disegno coerente che si scontra con iniziative parlamentari che vanno nella direzione opposta.

Limitatamente alla modifica introdotta dal Senato, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali della modifica apportata dalla VII Commissione permanente del Senato.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame della modifica apportata dalla VII Commissione permanente del Senato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 1 nel seguente testo:

ART. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, e prorogato per il quinquen-

nio 1984-1988 con la legge 27 marzo 1984, n. 42, è confermato per il quinquennio 1989-1993 nella misura di lire 500 milioni per anno.

La VII Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

ART. 1.

1. Il contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale « Italia Nostra », concesso con la legge 23 maggio 1980, n. 211, e prorogato per il quinquennio 1984-1988 con la legge 27 marzo 1984, n. 42, è confermato per il triennio 1989-1991 nella misura di lire 500 milioni per anno.

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo della VII Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 2 non è stato modificato.

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Martinazzoli ed altri: « Conferma del contributo dello Stato a favore dell'Associazione nazionale "Italia Nostra" » (Approvata dalla VII Commissione permanente della Camera e modificata dalla VII Commissione permanente del Senato) (3539-B):

Presenti e votanti	27
Maggioranza	14
Hanno votato sì	27
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Amalfitano, Aniasi, Bordon, Borri, Buonocore, Cafarelli, Carelli, Casati, Ciliberti, Costa Silvia, Del Bue, Di Prisco, Fachin Schiavi, Ferrari Bruno, Gelli, Masini, Pisicchio, Poli Bortone, Portatadino, Quercioli, Rallo, Sangiorgio, Savino, Sepia, Soave, Tesini e Willeit.

Proposta di legge Sangiorgio ed altri: Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa (3850).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Sangiorgio, Portatadino, Aniasi, Arnaboldi e Bassanini: « Riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa ».

Il relatore, onorevole Portatadino, ha facoltà di svolgere la relazione.

COSTANTE PORTATADINO, *Relatore*. La proposta di legge in esame interviene sulla legge n. 67 del 1987 riguardante la disciplina delle attività editoriali (anche le imprese radiofoniche devono essere comprese tra quelle editoriali).

Un'interpretazione forse estremamente rigorosa dell'articolo 9 della legge n. 67 ha finora impedito che la maggior parte delle imprese radiofoniche — che sono per lo più costituite nella forma giuridica della cooperativa — avesse la possibilità di usufruire dei benefici previsti dalla stessa legge, perché non tutte le imprese radiofoniche hanno tempestivamente comunicato la rinuncia alla distribuzione degli utili. Perciò si rende necessaria la riapertura dei termini.

La proposta di legge prevede l'estensione della norma alle società cooperative

senza scopo di lucro e la possibilità per le imprese che non siano costituite in forma giuridica cooperativa di ripresentare, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, la dichiarazione di rinuncia, in modo da poter accedere ai benefici di cui all'articolo 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67.

In sostanza la proposta di legge prevede una reale parificazione di tutte le imprese radiofoniche con quelle poche che, per circostanze particolari, potevano già accedere ai benefici della legge.

Questo provvedimento non comporta oneri ulteriori per il bilancio dello Stato poiché si tratta non di aumentare i contributi, ma solo di estendere l'accesso ai medesimi.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Poiché non sono ancora pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni affari costituzionali e bilancio, propongo di rinviare il seguito della discussione.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge: Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici (3714).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interpretazione autentica ed integrazione dell'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, in materia di mutui agevolati alle imprese editrici ».

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 25 ottobre 1989 l'onorevole Aniasi aveva svolto la relazione sul provvedimento, preannunciando la presentazione di due emendamenti.

Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Poiché nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo vede con favore il provvedimento in esame ed esprime parere favorevole sull'emendamento 1.2 preannunciato dal relatore. Prego tuttavia l'onorevole Aniasi di non insistere sul suo preannunciato emendamento 1.1, poiché nel testo del disegno di legge n. 4310, già approvato dal Senato, è stato accolto un emendamento analogo.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Accolgo l'invito del Governo a non presentare l'emendamento 1.1, che avevo preannunciato nella precedente seduta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Disposizioni interpretative*).

1. L'articolo 12 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, si interpreta nel senso che l'ammontare dei debiti da prendere in considerazione ai sensi del comma 1 dello stesso articolo deve in ogni caso essere ridotto di una somma pari all'ammontare dell'eventuale utile dell'esercizio.

2. In caso di alienazione, nei sei mesi successivi alla data del 31 dicembre 1986, del solo ramo di attività editoriale dell'impresa editrice, la domanda può essere presentata dall'impresa acquirente con riferimento alle passività risultanti dal bilancio dell'impresa cedente al 31 dicembre 1986, detratte le passività relative ai rami di azienda ceduti o conferiti a terzi.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 1, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

3. I crediti relativi ai contributi previsti dagli articoli 8, 9, 10 e 11 dalla legge

n. 67 del 25 febbraio 1987 possono essere ceduti agli enti pubblici che gestiscono forme obbligatorie di previdenza e di assistenza sociale per il pagamento dei contributi, dei premi e dei relativi oneri accessori.

4. La cessione ha immediati effetti liberatori del debito verso gli istituti previdenziali.

5. All'atto della cessione dei crediti i soggetti interessati devono presentare una dichiarazione del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri attestante l'ammontare dei contributi ed il possesso dei requisiti previsti dalla legge per il loro godimento.

6. Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri è tenuto a rilasciare tale dichiarazione entro due mesi dalla presentazione della relativa richiesta o dalla successiva acquisizione dei requisiti di legge. La richiesta, per quanto riguarda i contributi relativi all'anno 1987, può essere presentata a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge e, per quanto riguarda i contributi relativi agli anni successivi, a partire dal 1° settembre dell'anno successivo a quello al quale i contributi si riferiscono.

1. 2.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Ritengo che il mio emendamento 1.2 possa essere accolto senza ulteriore illustrazione.

PRESIDENTE. Poiché l'approvazione dell'emendamento 1.2 importa un pronunciamento della V Commissione bilancio, lo pongo in votazione in linea di principio.

(È approvato).

Trasmetterò l'emendamento alla Commissione bilancio per l'espressione del prescritto parere.

L'esame dell'articolo 1 è pertanto sospeso.

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò di-

rettamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 2.

(Termine per la presentazione delle domande).

1. Le domande per la concessione dei mutui di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, devono essere presentate al Comitato di cui all'articolo 32 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive integrazioni e modificazioni, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria - a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Gli onorevoli Buonocore e Quercioli hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

1. Le norme previste dal comma 6 dell'articolo 9 della legge 25 febbraio 1987 n. 67 sono estese anche alle cooperative e ai consorzi previsti dall'articolo 5 della legge 5 agosto 1981 n. 416.
2. 01.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Con l'articolo aggiuntivo 2. 01 si vogliono estendere al periodo successivo a quello già previsto (31 dicembre 1990) i benefici alle cooperative, equiparandole in tal senso ai giornali di partito. Mi sembra che tale modifica sia condivisa dalla Commissione. Anche io mi dichiaro favorevole, considerato che questi giornali che non hanno scopo di lucro avrebbero dovuto iniziare la propria attività entro cinque anni. Ne sono trascorsi già quattro, ed è evidente che lo scopo prefissato non può essere raggiunto.

Nonostante ciò, esistono taluni dubbi e perplessità in primo luogo in merito al

contesto in cui la questione viene affrontata. Non dimentichiamo che ci troviamo di fronte ad un disegno di legge interpretativo nel quale non è opportuno introdurre norme innovative.

Inoltre, non possiamo sottovalutare l'aspetto finanziario in quanto l'introduzione della norma - che con un calcolo approssimativo comporterebbe una spesa di 9 mila miliardi - richiederebbe un nuovo parere della Commissione bilancio con un conseguente ritardo nell'approvazione definitiva del provvedimento.

Ritengo, perciò, che il problema potrebbe essere affrontato nell'ambito di una proposta di legge apposita, anche considerato che il termine del 31 dicembre 1990 è ancora lontano. Comunque, sarebbe opportuno acquisire in proposito il parere del Governo.

ELIO QUERCIOLI. Concordo con la soluzione proposta dal relatore, però chiedo che la Commissione ed il Governo esprimano la volontà politica ad estendere le provvidenze di cui si parla alle cooperative ed ai consorzi. Si tratta di una misura che rientra nello spirito della legge di riforma dell'editoria che ha contribuito a risanare il settore, tanto che ormai quasi tutti i giornali registrano cospicui profitti. Comunque, l'allargamento della « torta pubblicitaria » ha creato qualche fenomeno di concentrazione e l'estensione dei benefici alle cooperative senz'altro favorirebbe il pluralismo nel campo dell'informazione. D'altronde, le cooperative che non trovano il consenso dei lettori debbono soggiacere alle leggi di mercato e poiché uno sforzo è stato fatto per i giornali di proprietà privata, è necessario prolungare tale sforzo a favore delle cooperative.

VINCENZO BUONOCORE. Ritiro l'articolo aggiuntivo 2.01.

PRESIDENTE. L'orientamento che sollecitava l'onorevole Quercioli credo lo si possa desumere anche dalle dichiarazioni del relatore, che ha espresso parere posi-

tivo sulla sostanza dell'articolo aggiuntivo (ritengo che parlasse anche come rappresentante del gruppo socialista).

L'onorevole Buonocore ha manifestato la posizione del gruppo democristiano e l'onorevole Quercioli quella del gruppo comunista.

Poiché nessun altro collega ha manifestato dissenso, ritengo si possa rilevare nella Commissione una predisposizione positiva che potrà essere approfondita nel corso dell'esame del provvedimento.

ALDO ANIASI, *Relatore*. Anche il gruppo liberale e quello repubblicano hanno espresso in via informale il loro consenso sull'orientamento emerso in Commissione in merito alla questione sollevata dall'onorevole Quercioli.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Il Governo non è con-

trario, in linea di principio, all'estensione dei benefici previsti dalla legge n. 67 del 1987 alle cooperative ed ai consorzi; si riserva però di esprimere un giudizio più compiuto quando verrà assunta una iniziativa legislativa in merito.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta, in attesa che pervengano i prescritti pareri.

La seduta termina alle 10,15.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. GIANLUIGI MAROZZA

*Licenziato per la composizione e la stampa dal
Servizio Stenografia delle Commissioni e degli
Organi Collegiali il 23 novembre 1989.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO